CIRCOLARE N. 27 – 20 APRILE 2017

Circolare n. 4 – 2017 dell'Ufficio Studi Tributari della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2017, elaborata dall'Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto "Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gabriele Gravina)

CIRCOLARE N.4 – 2017

Oggetto: Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – Scadenza del 31 maggio 2017

Con l'art. 4, comma 2 del D.L. 193/2016, è stato introdotto, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l'obbligo della presentazione all'Agenzia delle entrate del modello di **Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA.**

Il modello va presentato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Pertanto, la comunicazione relativa al primo trimestre 2017 va effettuata entro il prossimo 31 maggio. Quella relativa a secondo trimestre va inviata entro il 16 settembre, quella relativa al terzo trimestre entro il 30 novembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro l'ultimo giorno di febbraio 2018.

Sono esonerati dalla presentazione i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e quelli esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP.

Pertanto i contribuenti che effettuano:

- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre.

Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

Il modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.